

MASSIMA

Cassazione penale sez. IV - 08/01/2021, n. 32899

Sull'aggravante prevista per i fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 589, comma 2, e all'articolo 590, comma 3, Cp la locuzione «se il fatto è commesso... con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» va interpretata come riferita a eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha ordinariamente a oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore.

Fonte:

Guida al diritto 2021, 39